



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1
Via della Costituzione, 6 - 45100 ROVIGO –
Tel. 0425/30600 Fax 0425/30726
Codice Fiscale 93027540298 - Cod. Mecc. ROIC82000Q -
e-mail: roic82000q@istruzione.it - Sito web: www.icrovigo1.edu.it
PEC 1: roic82000q@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

GENITORI

Approvato dal Consiglio d'Istituto
del Comprensivo Rovigo 1
il giorno 30 giugno 2008

GENITORI

Art. 1

Indicazioni e impegni

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli. Pertanto hanno il dovere di condividere con la Scuola tale importante compito, trasmettendo loro che la Scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale. Ciò può avvenire proficuamente in un clima di collaborazione costruttiva, di reciproca fiducia e di fattivo sostegno con i Docenti e con tutto il personale della Scuola.

All'atto dell'iscrizione e/o all'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, i genitori sono tenuti a sottoscrivere i presenti Regolamenti, attraverso l'atto formale del "Patto educativo di corresponsabilità".

Per favorire una reale collaborazione scuola – famiglia, è opportuno che i genitori

- aiutino gli alunni delle classi prime nell'organizzazione scolastica (per il periodo iniziale);
- si accertino che il proprio figlio non porti a scuola oggetti inutili o pericolosi né di valore, la scuola non risponde di eventuali furti o smarrimenti;
- controllino quotidianamente il diario e firmino le comunicazioni;
- abbiano colloqui periodici con gli insegnanti;
- favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- osservino le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate comunicate a inizio anno scolastico;
- sostengano l'azione formativa dei docenti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
- educino ad un comportamento corretto durante la mensa;
- intervengano alle assemblee di classe e a quelle dei genitori e ai colloqui individuali;
- partecipino, se eletti, alle riunioni degli organi collegiali (la presenza collegiale dei genitori nella scuola si realizza nell'ambito e con la garanzia delle norme vigenti attraverso gli organi di cui al D.P.R. 31/05/74 n. 416).

N.B: Si ricorda che l'uso del cellulare da parte degli alunni/e è vietato in ogni ambiente. In caso di violazione di questa regola il cellulare può essere ritirato dal docente, consegnato in Direzione e sarà restituito soltanto ad uno dei genitori, dopo averli convocati.

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola si invitano i genitori al rispetto di quanto sopra (i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento). Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi (vedi Art. 2 pag. 3 di 3).

Art. 1 A

Accesso ai Locali Scolastici

- 1) Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia e durante la prima settimana per la Scuola Primaria.
- 2) L'ingresso dei genitori nella scuola durante le attività didattiche è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
- 3) I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti o in altro orario solo se convocati
- 4) I genitori degli alunni non possono accedere alle aule durante le ore di lezione se non per motivi di comprovata urgenza e necessità. Eventuali comunicazioni urgenti agli insegnanti vanno fatte nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
- 5) Gli spazi cortilivi e le attrezzature (laddove presenti) non possono essere utilizzate al di fuori dell'orario scolastico e senza la sorveglianza degli insegnanti.
- 6) I genitori di alunni/e frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria sono tenuti a presenziare con la massima puntualità al ritiro dei loro figli, attendendoli fuori dai cancelli (Scuola Primaria).

Art. 2

Diritto di Assemblea

- 1) I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.
- 2) Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
- 3) L'Assemblea dei genitori può essere di Classe, Sezione, di Plesso/Scuola, dell'Istituzione Scolastica.